

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/5/2021;

letta la memoria depositata dal proponente in data 22/5/2021;

esaminato il piano del consumatore proposto da Campanella Giovanni in data 23/3/2021;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Ettore Volpe, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-*bis* ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto, in particolare, che devono essere condivise le valutazioni svolte dal Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con "*colpa grave, malafede o frode*" (art. 7 comma 2 lett. d-*ter*): invero, detta situazione ha certamente trovato la sua genesi nelle gravi patologie cliniche (ampiamente documentate in allegato alla relazione del Professionista) che hanno colpito il debitore a far data dal 1998, costringendolo a sostenere ingenti spese (per terapie, viaggi, soggiorni, interventi chirurgici, alle quali si sono aggiunte le spese volte a finanziare il percorso di studi dei figli non economicamente autosufficienti) e, quindi, a ricorrere al credito delle finanziarie al fine di reperire le risorse all'uopo necessarie;

ritenuto che tale condotta non può ritenersi affetta da colpa grave, anche avuto riguardo alla condizione di documentato degrado psichico del Campanella;

considerato, pertanto, che devono essere disattese le contestazioni sollevate sul punto dal creditore Tiberius SPV s.r.l., contestazioni, peraltro, basate sulla precedente rigorosa versione di "*meritevolezza*" dettata dall'art. 12-*bis* comma 3, ormai superata dal citato art. 7 comma 2 lett. d-*ter*;

osservato, in ogni caso, che detto creditore risulta, a monte, privo della legittimazione a presentare opposizione in sede di omologa, ai sensi dell'art. 12-*bis* comma 3-*bis*, avuto riguardo alla circostanza che lo stesso (o, più precisamente, il suo



dante causa Unicredit s.p.a.) – secondo le condivisibili ed approfondite argomentazioni svolte dall'OCC – ha contribuito a determinare l'aggravamento della situazione di indebitamento violando i principi di cui all'art. 124-*bis* T.U.B.: invero, facendo rigorosa applicazione dei criteri prescritti dall'art. 9 comma 3-*bis* lett. e), il Professionista è correttamente giunto alla conclusione di ritenere che, ad eccezione delle società finanziarie erogatrici dei finanziamenti indicati a pag. 15 della relazione, i successivi rapporti di finanziamento e, in genere, le successive erogazioni di credito siano stati concessi dagli intermediari finanziari senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, stante la non sufficienza del reddito disponibile rispetto all'entità delle rate mensili da sostenere per la restituzione degli importi erogati;

rilevato, venendo al contenuto del piano proposto, che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 74.975,19, come distinta nella relazione dell'OCC (pagina 7 e ss.: "*dettaglio esposizioni debitorie*");

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (OCC e Avv. Salamone) e quelli privilegiati (Comune di Palermo, Riscossione Sicilia ed Agenzia delle Entrate), nonché, nella percentuale del 13%, i creditori chirografari (Ifis NPL s.p.a., Marte SPV, Riscossione Sicilia, Banca Progetto, Futuro s.p.a., Kruk Italia s.r.l., Tiberius SPV, Agenzia delle Entrate), il tutto nell'arco temporale di 6 anni e mezzo, secondo il prospetto contenuto nella pagina 22 della relazione dell'OCC;

rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori i propri redditi mensili da stipendio (ammontante ad € 1.530,00 mensili) e trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare la somma di € 1.330,00 mensili, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 198,50, risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore; dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

condivise le valutazioni svolte dall'OCC – e solo genericamente contestate dal creditore opponente Tiberius SPV – con riferimento alla probabile maggiore convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria;

ritenuto, in conclusione, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Avv. Ettore Volpe, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;



### **P.Q.M.**

omologa il piano del consumatore predisposto da Campanella Giovanni, nato a Ribera (AG) il 10/11/1955;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Ettore Volpe, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce Campanella Giovanni alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, sino alla completa esecuzione del piano;

sospende le trattenute operate sullo stipendio.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista Avv. Ettore Volpe.

Palermo, 24 maggio 2021.

**Il Giudice delegato**

*Gabriella Giammona*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

